



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. 752
Anno 29 AGO. 2024

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 Maggio 1989, n. 168, recante norme sull'Autonomia Universitaria;
- VISTO** il DPCM 9 Aprile 2001 "Disposizioni per l'Uniformità di Trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
- VISTO** il D.R. n.975 del 19 Agosto 1998, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di Collaborazioni da parte degli Studenti dell'Università degli Studi di Cassino;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30 Novembre 2010 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" ed in particolare l'art.5 comma 1 contenente delega al Governo in materia di interventi per il diritto allo studio degli studenti universitari;
- VISTO** il decreto legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti" ed in particolare l'art.11 commi 1- 4;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare il Testo del suddetto Regolamento, alla luce degli intervenuti mutamenti normativi di cui innanzi;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26.07. 2018;
- SENTITO** il Consiglio degli Studenti, che ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento aggiornato;
- ACQUISITO** il parere favorevole reso dal Prof. Roberto Poli, in qualità di Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico, in data 17.07.2024, in cui è stato espresso parere favorevole sul Testo del Regolamento in parola aggiornato;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 24.07.2024, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per le Collaborazioni Part-time da parte degli Studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

DECRETA

ART. 1 - È emanato il Testo aggiornato del Regolamento per le Collaborazioni Part-time da parte degli

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



Studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega sub. lett. A.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.



IL RETTORE
(Prof. Marco DELL'ISOLA)

Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)

Maria Rosaria Marrocco

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott. Maria Teresa Pirollo)

Maria Teresa Pirollo



**ALLEGATO A
REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'Università degli Studi di Cassino, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e ss.mm.ii., sul diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di Studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità di attribuzione ed erogazione.

Le collaborazioni a tempo parziale sono concesse mediante attribuzione di borse di studio.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Studenti:** coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, entro la durata legale del corso;
- **Borsa di collaborazione:** compenso destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale alla propria utenza studentesca;
- **Attività di collaborazione:** la prestazione richiesta allo studente;
- **Atti di incarico:** gli atti che regolamentano l'attività di collaborazione;
- **Studente iscritto fuori corso:** è lo studente iscritto fuori corso che, per la durata legale del corso di studio, non ha conseguito il titolo finale;
- **Studente iscritto ripetente (valido ai soli fini del presente Regolamento):** è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo o lo studente che ha effettuato un passaggio di corso di studio ed è stato iscritto ad un anno di corso già frequentato.



Art. 3 – Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione.

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture che ne fanno richiesta e il numero delle borse, attribuito a ciascuna Struttura, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle risorse economiche e su proposta della Commissione di cui all'Art. 5.

Art. 5 - Modalità di richiesta e distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Laboratori e Centri di servizio.

Le Strutture dell'Amministrazione, i Dipartimenti nonché i Centri di Servizio presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta motivata e annesso progetto di attività, di assegnazione di borse di collaborazione al Direttore Generale, da assegnare nei limiti del budget previsionale, di cui al precedente articolo, deliberato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione, evidenziando eventuali competenze specifiche.

Una Commissione nominata dal Direttore Generale, presieduta dal Direttore dell'Area Didattica, elabora una proposta di distribuzione delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture di cui al presente articolo. La Commissione nella ripartizione delle borse tiene conto, nell'ambito dei fondi disponibili in bilancio:

- a) delle richieste pervenute dalle singole strutture;
- b) della ammissibilità dei progetti di collaborazione presentati dalle Strutture dell'Università. La proposta di distribuzione elaborata dalla Commissione è sottoposta agli Organi collegiali per l'approvazione.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:



- funzionamento di Biblioteche dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento delle strutture amministrative dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve svolgersi sotto la diretta responsabilità del Responsabile della Struttura di assegnazione, al quale compete l'accertamento delle eventuali violazioni al codice di comportamento da parte del "borsista", la valutazione annuale sull'attività effettuata da ciascuno "borsista".

La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per le proprie attività e nei luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

Le prestazioni sono rese secondo le modalità (compresa quella da remoto) e nei periodi stabiliti dal Responsabile della Struttura al quale è stato assegnato il "borsista".

L'eventuale affiancamento al personale tecnico-amministrativo durante l'espletamento della collaborazione (archiviazione, utilizzo di applicativi informatici di base, fotocopie, ecc.) non può sostituire l'attività del personale strutturato, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

È prevista la possibilità di far svolgere, nell'ambito delle attività di collaborazione, anche attività di tutorato.

Art. 7 - Destinatari

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti iscritti fino al primo anno fuori corso, ai seguenti corsi di studio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale:

- a) Laurea;
- b) Laurea Magistrale;



c) Laurea Magistrale a ciclo unico;

Art. 8 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere. Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente assegnatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito ed assegnare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali. In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 (**euro 3.500 annui**).

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un compenso che è esente da imposte.

Art. 9

Compenso e modalità di liquidazione

Il compenso minimo è pari a € 1.296,00 (€ 8,64/ora) e corrisponde all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

L'importo complessivo del compenso viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento di 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina. Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.

Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico, il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualunque sia il numero residuale di ore lavorate.

Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.



Art. 10- Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

TITOLO II

Art. 11- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività di collaborazione gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

A) Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi e fino al primo anno fuori corso;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

B) Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale:

- essere iscritti al 1° anno dell'anno accademico in cui è indetto il concorso.

Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

C) Qualora le strutture abbiano rappresentato esigenze curriculari specifiche, il possesso di quelle competenze sarà considerato ulteriore requisito valutabile.

Art. 12– Esclusioni

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di un'altra borsa di collaborazione e abbiano formalmente accettato l'incarico;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;



- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che sono iscritti oltre il 1 anno fuori corso.

TITOLO III

Art. 13 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale vengono emanati appositi bandi di concorso.

Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto della piattaforma informatica elaborata in collaborazione dal Centro Servizio Informatico e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

Art. 14- Calcolo del merito dello studente

Nel formulare le graduatorie vengono selezionate esclusivamente le domande presentate dagli studenti che abbiano i requisiti di ammissione e che non versino nelle condizioni di cui al precedente art.12.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito prevale il valore dell'ISEE più basso; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.



Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando i seguenti parametri:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10.

Art. 15 - Penalizzazioni

Nel calcolo del punteggio del merito lo studente iscritto fuori corso o identificato come studente ripetente subisce le seguenti penalizzazioni:

1. il valore della media ponderata è ridotto di un punto per l'anno fuori corso e/o di ripetenza;
2. il valore del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ridotto di un punto per l'anno di fuori corso e/o di ripetenza.

Art. 16 – Formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria viene direttamente generata dalla piattaforma informatica GOMP, utilizzata per la gestione dei bandi, in base ai criteri specificati nel presente Regolamento secondo i seguenti indici:

- valore del merito in ordine decrescente;
- in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso;
- in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

La Struttura responsabile della gestione del bando provvede ad effettuare i controlli e le eventuali correzioni non totalmente automatizzabili, ma rilevati dal sistema. La graduatoria di merito è pubblicata entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione deve avvenire nel sito web dell'Ateneo. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica



agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 10 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura competente pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva. In caso di richieste di revisione la Struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato la data entro cui verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 17 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, tramite email inviata dal proprio indirizzo istituzionale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di concorso improrogabilmente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria stessa.

E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Struttura responsabile della gestione del bando deve esaminare nel merito l'istanza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione. In caso di accoglimento della stessa si provvede a stilare e pubblicare un avviso con la nuova graduatoria.

Non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.

Art. 18 – Atti di incarico

Gli incarichi vengono affidati tramite invio dell'atto di incarico unilaterale, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'Ateneo, e prevede l'accettazione telematica da parte dello studente entro 5 giorni dalla ricezione.

I vincitori che non accetteranno l'atto entro il termine indicato saranno considerati rinunciari.



Art. 19 - Scorrimento della graduatoria

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale. L'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata esplicitamente dallo studente entro 10 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza.

Art. 20 - Decadenza dall'attività di collaborazione

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio. Nel caso particolare di conseguimento del titolo di studio triennale con successiva immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale la borsa di collaborazione potrà essere sospesa nel periodo compreso tra la laurea triennale e la successiva immatricolazione e ripresa per permettere allo studente di terminare l'attività.
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studenti;
- 4) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università;
- 5) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 6) la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni.

TITOLO IV

Art. 21 – Controlli e sanzioni

La Struttura che emana i bandi di concorso effettua i controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. - artt. 46, 47, 71 e seguenti. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta



salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 22- Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati con la finalità di garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge n. 240 del 30 novembre 2010, al Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e ss.mm.ii., e alla normativa vigente in materia.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dal Decreto Rettorale di emanazione ed è reso pubblico all'Albo on line e sulla pagina del sito istituzionale dell'Ateneo "Norme e Regolamenti".